



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 50

Oggetto: Articolo 15-quater della L.R. 17 dicembre 1997 n.143 e ss.mm.ii. – Estinzione della ex Comunità Montana “Montagna Marsicana” e trasferimento del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla “Unione dei Comuni Montagna Marsicana” con sede in Avezzano.

L'AQUILA, 04.10.2022



Il Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: Articolo 15-quater della L.R. 17 dicembre 1997 n.143 e ss.mm.ii. – Estinzione della ex Comunità Montana “Montagna Marsicana” e trasferimento del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla “Unione dei Comuni Montagna Marsicana” con sede in Avezzano.

VISTO l’articolo 114 della Costituzione Italiana che tutela l’autonomia decisionale degli enti locali in ossequio al principio di sussidiarietà verticale;

VISTI l’articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) rubricato “Unione di Comuni”, nonché il successivo articolo 42 il quale stabilisce che spetta al Consiglio Comunale la competenza a deliberare “*la costituzione e modificazione delle forme associative*” a cui gli Enti locali intendono partecipare;

VISTE:

- la Legge Regionale 17 dicembre 1997 n.143 *e successive modifiche e integrazioni*;
- la Legge Regionale 27 giugno 2008 n.10;
- la Legge Regionale 9 gennaio 2013, n.1;
- la Legge Regionale 9 luglio 2016, n.20 *e successive modifiche e integrazioni*;

CONSIDERATO che l’ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della legge regionale, l’area territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale;

VISTO, in proposito, l’articolo 2 della Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 1, che per il territorio regionale individua, quali ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali, numero otto ambiti, tra i quali risulta contraddistinto dalla *lettera c)* l’Ambito territoriale ottimale di “Avezzano” e i Comuni che ne fanno parte;

VISTO altresì l’articolo 6 della precitata legge regionale il quale stabilisce che: “*le Unioni sono costituite all’interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale*”;

DATO ATTO delle deliberazioni con le quali i 33 Comuni appartenenti alla ex Comunità Montana Montagna Marsicana, tutti ricompresi nell'ambito territoriale ottimale contraddistinto dalla lettera "c" denominato "Avezzano", hanno dato avvio concordemente al processo di trasformazione dell'ente comunitario in una nuova unione di comuni montani allo scopo denominata "Unione dei Comuni Montagna Marsicana" approvandone, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs.267/2000 (T.U.E.L.), l'atto costitutivo e lo statuto ;

CONSIDERATO inoltre che, oltre ai 33 Comuni già appartenenti alla ex Comunità Montana "Montagna Marsicana", anche il Comune di **Ovindoli (AQ)** facente parte della ex Comunità Montana "Sirentina", giusto articolo 22, comma 2, della legge regionale 10/2008 (*tabella B*) e tuttavia già classificato, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 9 gennaio 2013, nell'Ambito ottimale "C" denominato "Avezzano", ha deliberato, secondo le disposizioni delle normative vigenti, l'adesione alla istituenda "**Unione dei Comuni Montagna Marsicana**" ed ha perciò approvato, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.), l'atto costitutivo e lo statuto ;

RILEVATO che, il giorno 29 marzo 2022, nell'Ufficio di Segreteria sito nella sede della ex Comunità Montana "Montagna Marsicana" davanti al Segretario dr. Gian Luigi Zanatta con funzioni roganti, è stato approvato l'Atto Costitutivo della "**Unione dei Comuni Montagna Marsicana**" (registro repertorio 71/2022) la quale comprende i Comuni di **Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmente, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga**, tutti appartenenti alla Provincia dell'Aquila;

VISTO l'art. 15-*quater* della L.R. Legge Regionale 17 dicembre 1997 n.143 (*Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici*), il quale stabilisce testualmente che: "1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter*, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest'ultima, è trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione";

DATO ATTO della procedura di liquidazione in corso che, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 15-*quinquies* della L.R. 143/1997 e successive modifiche ed integrazioni, investe la ex Comunità Montana "Montagna Marsicana";

RITENUTO, tuttavia, sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15-*quater* della L.R. 143/1997 e *ss.mm.ii.*, in quanto l'Unione montana di nuova istituzione è interamente costituita dall'insieme dei Comuni e dei territori ricompresi nell'ambito della ex Comunità montana Montagna Marsicana;

CONSIDERATO che, al fine del subentro della "**Unione dei Comuni Montagna Marsicana**" in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi, finanziari, economici e patrimoniali della corrispondente ex Comunità Montana Montagna Marsicana, il Commissario Straordinario

nominato con D.P.G.R. N. 67 del 25/9/2014, ai sensi del comma 3) dell'art. 15-*quater*, effettua la ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti della ex Comunità montana stessa, nelle modalità di cui agli indirizzi finanziari impartiti dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 6). I risultati della predetta operazione sono attestati definitivamente in sede di approvazione del rendiconto consuntivo di chiusura dell'ente comunitario e riportati nel bilancio di previsione della unione subentrante relativo al primo esercizio considerato;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Ovindoli, fino al completamento della procedura di estinzione della ex Comunità Montana Sirentina, ai sensi della L.R. 20/2016, rimane obbligato per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria assunti dall'ente comunitario soppresso, fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al decreto presidenziale di estinzione del predetto ente comunitario;

RICHIAMATA la nota prot. RA0209821/22 del 30 maggio 2022 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata ai Comuni del comprensorio della ex Comunità Montana "Montagna Marsicana" con la quale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990, è stata data comunicazione circa l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'estinzione dell'ente comunitario con il conseguente trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla Unione di nuova costituzione denominata "Unione di Comuni Montagna Marsicana", con invito ai Comuni interessati a far pervenire, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, eccezioni e memorie scritte contenenti elementi ostativi alla conclusione del procedimento medesimo;

RILEVATO che, essendo spirato il termine perentorio del procedimento *de quo* senza che i Comuni interessati abbiano sollevato eccezioni, motivi ostativi o portato in evidenza ulteriori elementi di giudizio, il procedimento si conclude con l'adozione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15-*quater*, comma 2) della L.R. 143/1997 e ss.mm.ii;

DATO ATTO, della comunicazione prot. 4577 del 15/09/2022 a firma del Commissario Straordinario della ex Comunità Montana "Montagna Marsicana", acquisita al protocollo nr. RA/0334308/22 pari data, nella quale è indicato il termine del 15 ottobre 2022, entro il quale si insedieranno gli organi della costituita unione, giusto *comma 5) dell'art.15 ter L.R.17 dicembre 1997, n.147 e ss.mm.ii*, nonché gli adempimenti che il Commissario Straordinario è tenuto ad assicurare, *medio tempore*, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello Statuto dell'unione medesima;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per assumere, ai sensi dell'articolo 15-*quater* della della L.R. 143/1997 e ss.mm.ii, l'atto con il quale si dichiara la estinzione della ex Comunità Montana "Montagna Marsicana" con contestuale trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla costituita "Unione dei Comuni Montagna Marsicana";

DATO ATTO

- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

- che può essere pubblicato integralmente in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, infine, che:

- il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;
- il Direttore regionale del Dipartimento Presidenza ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) **di dichiarare estinta**, ai sensi dell'articolo 15-quater comma 2) della L.R.17 dicembre 1997, n.147 e ss.mm.ii., la ex **Comunita' Montana "Montagna Marsicana"** (codice fiscale 01842400663) avente sede in Avezzano (AQ);

2) **di trasferire il patrimonio e tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi** della estinta ex Comunità Montana "Montagna Marsicana" in capo alla costituita (atto repertorio 71/2022) **Unione dei Comuni Montagna Marsicana** la cui sede è individuata nella sede della ex comunità montana;

3) **di stabilire** la cessazione dell'incarico conferito al Commissario straordinario con D.P.G.R. N. 67 del 25/9/2014;

4) **di trasmettere** il presente provvedimento agli enti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.u.r.a.t.) e sulla Sezione Amministrazione trasparente del sito regionale.


Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio
"Riforme Istituzionali e Territoriali"
Dott. Antonio Forese

La Direttrice del Dipartimento
"Presidenza"
Dott.ssa Emanuela Grimaldi

Il Componente la
Giunta Regionale
Avv. Pietro Quaresimale

Firmato digitalmente da: EMANUELA GRIMALDI
Ruolo: DIRETTORE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/09/2022 15:12:05



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/10/2022 14:53:12